

Civile Ord. Sez. 1 Num. 7867 Anno 2023

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: VANNUCCI MARCO

Data pubblicazione: 17/03/2023



ORDINANZA

sul ricorso n. 4820/2017 proposto da:

Tirinnocchi Penna Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Via Plinio n. 7, presso lo studio dell'avvocato Giorgia Virgilio, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Tirinnocchi per procura speciale a margine del ricorso

ricorrente

contro

Cooperativa Residence Akragas; Morello Giovanna Alessandra; Tinevria Irene Carmelina

intimate

avverso la sentenza n. 1333/2016 della Corte di appello di Palermo, pubblicata il 11 luglio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2021 dal consigliere Marco Vannucci.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza emessa il 11 luglio 2016 nel contraddittorio fra Giuseppe Tirinnocchi Penna, la Cooperativa Residence Akragas (di seguito indicata come "Residence"), Irene Carmelina Tinevria e Giovanna Alessandra Morello, la Corte di appello di Palermo dichiarò inammissibili le domande, rispettivamente proposte da Tirinnocchi Penna e da Residence, di accertamento della nullità del lodo arbitrale sottoscritto in Agrigento il 13 maggio 2013, avente per oggetto pronuncia relativa alla validità delle deliberazioni assunte dall'assemblea della cooperativa nei giorni 29 maggio 2010, 28 dicembre 2010, 8 gennaio 2011 e 12 maggio 2012, avanti gli arbitri impugnate da Tinevria e Morello, socie di Residence.

1.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione della decisione è nel senso che: il motivo di nullità del lodo per tardività della decisione (art. 829, primo comma, n. 8), cod. proc. civ.) è da disattendere, non avendo Tirinnocchi Penna e Residence notificato alle altre parti e agli arbitri la rispettiva volontà di far valere la loro decadenza dalla pronuncia (art. 821 cod. proc. civ.); la nullità del lodo pronunciato dopo la scadenza del termine per la decisione è relativa e, per tale ragione, non può essere fatta valere se non mediante la previa notificazione dell'atto previsto dall'art 821 cod. proc. civ.;

del pari non sussistente è la nullità del lodo per avere gli arbitri deciso sulle domande proposte in due procedimenti senza averli preventivamente riuniti, potendo la riunione disporsi d'ufficio, fermo restando che il lodo, pur essendo formalmente unico, "si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise" e non avendo Tirinnocchi Penna dedotto alcun fatto, diverso da quello formale, determinante violazione del principio del contraddittorio;

la decisione arbitrale non è fondata su motivo di nullità rilevato d'ufficio dal collegio e non sottoposto all'attenzione delle parti, bensì è adottata "sulla scorta di un completo e doveroso esame di tutti gli elementi di giudizio che proprio le parti avevano illustrato in vista della ricostruzione delle premesse di fatto della vicenda sottoposta al vaglio degli arbitri": il lodo non è quindi nullo e alla Corte di appello è precluso l'esame del merito della lite e delle regole di diritto applicate per la relativa decisione;

il sesto motivo di impugnazione del lodo (improcedibilità del lodo arbitrale dipendente dal fatto che la richiesta di nomina degli arbitri era stata depositata presso la Camera di commercio il giorno 8 settembre 2011, "e cioè dopo la scadenza dei termini all'uopo previsti") è infondato, non avendo Tirinnocchi Penna inquadrato il vizio denunciato "in uno dei motivi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c., a dimostrazione della sua insussumibilità nel paradigma previsto dal Legislatore per l'impugnazione dei lodi arbitrali".

2. Tirinnocchi Penna chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione, assistiti da memoria.


3. Le intime Cooperativa Residence Akragas, Irene Carmelina Tinevria e Giovanna Alessandra Morello non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata perché caratterizzata da violazione dell'art. 829, primo comma, nn. 6) e 7), cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 40, 273, primo comma e 274, primo comma, cod. proc. civ., in quanto: essa disattende la censura mossa contro il lodo, consistita nell'aver deciso con unico atto su domande proposte in due distinti procedimenti, introdotti con distinti atti di accesso, senza adottare alcun provvedimento formale di riunione.

Il ricorrente precisa che tale censura è propedeutica al secondo motivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell'art. 829, primo comma, n. 9), cod. proc. civ., avendo considerato il lodo



impugnato non caratterizzato da vizio di ultrapetizione e da violazione del principio del contraddittorio per avere gli arbitri accertato la nullità delle deliberazioni impugnate per un motivo – la violazione di “scrittura parasociale del dicembre 2000” – non indicato dalle attrici Tinevria e Morello.

3. I due motivi sono da trattare congiuntamente attesa la loro connessione (sottolineata dal ricorrente).


E’ in primo luogo da ribadire che, alla luce del contenuto precettivo dell’art. 816-*bis*, primo comma, cod. proc. civ., il procedimento arbitrale è caratterizzato da libertà delle relative forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti al rispetto delle prescrizioni recate dalle disposizioni del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell’incarico arbitrale (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. n. 17099 del 2013; Cass. n. 3917 del 2011; Cass. n. 5274 del 2007).

Il ricorrente non deduce che con il conferimento dell’incarico arbitrale le parti espressamente vincolarono gli arbitri al rispetto della disciplina del codice di rito relativa al giudizio ordinario di cognizione; con la conseguenza che la prima censura è manifestamente infondata.

E’ poi da osservare che il citato art. 816-*bis*, primo comma, cod. proc. civ. obbliga gli arbitri ad attuare in ogni caso il principio del contraddittorio (prima della riforma recata dal d.lgs. n. 40 del 2006, tale obbligo era in via interpretativa ricavato dal contenuto precettivo dell’art. 816 cod. proc. civ.) e che l’omessa osservanza di quest’obbligo non costituisce vizio di forma, ma di attività, con la conseguenza che la nullità del lodo da tale inosservanza derivata (art. 829, primo comma, n. 9), cod. proc. civ.) implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte (cfr. Cass. n. 2201 del 2007): da ciò consegue che, ai fini della declaratoria di nullità del lodo, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare su di un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, nel rispetto della regola *audiatur et altera pars* (in questo senso, cfr.: Cass. n. 28660 del 2013; Cass. n. 23670 del 2006).

In risposta alla dedotta violazione del principio del contraddittorio da parte del lodo impugnato (contenente, ad avviso del ricorrente, una individuazione di causa di nullità delle deliberazioni impugnate non dedotta dalle parti), la sentenza impugnata afferma (pag. 10) che la decisione arbitrale non è “fondata su un motivo di nullità rilevato d’ufficio dal Collegio arbitrale e non sottoposto all’attenzione delle parti”, bensì che tale decisione venne adottata “sulla scorta di un completo e doveroso esame di tutti gli elementi di giudizio che proprio le parti avevano illustrato in vista della ricostruzione delle premesse di fatto della vicenda sottoposta al vaglio degli arbitri”.

La censura a tale parte della sentenza impugnata è inammissibile per mancanza di autosufficienza del ricorso sul punto, richiamando il ricorrente (pagg. 15 e 16 del ricorso) il




contenuto di atti del procedimento arbitrale (gli atti di accesso e il lodo) in maniera sommaria e insufficientemente precisa, senza riprodurne adeguatamente il contenuto, così impedendo a questa Corte di valutare pertinenza e fondatezza della censura.

4. Secondo il ricorrente, poi (terzo motivo), la sentenza impugnata è caratterizzata dal violazione dell'art. 829, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., "in relazione anche all'art. 111 CPC (Nullità del lodo impugnato per inosservanza del termine, erronea motivazione, violazione di legge)", in quanto: "immediatamente dopo l'incameramento gli arbitri emisero una ordinanza con cui comunicavano alle parti che sospendevano ogni decisione sino a quando una delle parti, o quella più diligente, non avesse depositato le somme per gli onorari degli arbitri"; nessuna ulteriore comunicazione venne dal collegio arbitrale data prima di quella relativa all'avvenuta del lodo; il dato obiettivo denunciato alla Corte di appello era che "il lodo era stato depositato fuori dal termine fissato dal codice e che del nuovo incameramento della decisione non era stata data alcuna comunicazione al ricorrente"; ove tale comunicazione fosse stata data, esso ricorrente avrebbe potuto esercitare il proprio diritto "ai sensi del disposto dell'art. 821 del collegio arbitrale venne comunicata a esso ricorrente quanto al "deposito delle somme".

5. Premesso che dalla sentenza impugnata ovvero dal ricorso non è dato conoscere quale fosse in concreto il termine fissato per la pronuncia del lodo in applicazione dell'art. 820 cod. proc. civ., la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui, dalle disposizioni rispettivamente recate dagli artt. 821 e 829, primo comma, n. 9), cod. proc. civ., si desume che il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinarne la nullità; essendo necessaria, in applicazione del citato 821, una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza degli arbitri dal potere loro conferito di decidere il merito della controversia loro devoluta, la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale; trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere (con riferimento alla disciplina applicabile prima dell'efficacia della riforma recata dal d.lgs. n. 40 del 2006, cfr., per tutte, Cass. n. 889 del 2012; nello stesso senso, quanto alla disciplina conseguente a detta riforma, cfr. Cass. n. 27364 del 2020).

Tale meccanismo, fondato su iniziativa di parte, da esercitare solo mediante notificazione alle altre parti e agli arbitri dopo il decorso del termine per la pronuncia del lodo in concreto determinato in applicazione del citato art. 820, ha quale unico presupposto l'oggettivo decorso del termine in questione; quali che siano le ragioni che abbiano impedito agli arbitri di pronunciare il lodo prima che si fosse verificata la preclusione all'esercizio di tale potere dalla legge processuale prevista.

La censura, per come dedotta, è dunque manifestamente infondata, non avendo il ricorrente eseguito le notificazioni previste dal citato art. 821 dopo che era decorso il termine per la pronuncia del lodo ed essendo irrilevanti le ragioni del ritardo di tale decisione.



6. Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è caratterizzata dai vizi di cui all'art. 360, nn. 3), 4) e 5) cod. proc. civ. "in relazione all'art. 829 n. 12 CPC con riferimento agli artt. 2377 e 2379 Cc (nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, violazione di legge, improcedibilità della prima domanda di accesso all'arbitrato)", in quanto: l'atto di impugnazione delle deliberazioni dall'assemblea della cooperativa rispettivamente assunte il 29 maggio 2010, il 28 dicembre 2010 e il 8 gennaio 2011, venne depositato il 8 settembre 2011, dopo che era decorso il termine (sessanta giorni dall'adozione di ciascun atto) per impugnare le decisioni in tali delibere contenute; la conseguenza del "tardivo accesso all'arbitrato era la improcedibilità della domanda", "essendo tassativo per legge il regime delle nullità delle assemblee societarie"; la sentenza impugnata considera invece infondato tale motivo di impugnazione perché esso ricorrente non aveva "indicato la norma nella quale andava inquadrata la violazione"; l'errore che caratterizza tale decisione è evidente, essendo "dovere ed obbligo del giudicante, accertata l'esistenza del fatto nella sua materialità, di indicare la norma violata e qualificare la stessa azione".

7. Il sesto motivo di impugnazione del lodo da parte del ricorrente è così riassunto dalla sentenza impugnata: "improcedibilità dell'intero lodo arbitrale, dipendente dal fatto che la richiesta di nomina degli arbitri è stata depositata presso la Camera di Commercio il giorno 8 settembre 2011, e cioè dopo la scadenza dei termini all'uopo previsti" (pag. 6 della sentenza).

La sentenza afferma l'inammissibile di tale censura, non avendo l'impugnante inquadrato il vizio dedotto "in uno dei motivi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c., a dimostrazione della sua insussumibilità nel paradigma previsto dal Legislatore per l'impugnazione dei lodi arbitrali" (pag. 10 della censura).

Secondo il ricorrente, in buona sostanza il lodo da lui impugnato sarebbe nullo, per violazione dell'art. 829, primo comma, n. 12), cod. proc. civ., perché era "improcedibile", in ragione della sua tardività (derivante, rispettivamente, dagli artt. 2377 e 2379 cod. civ.), la domanda di arbitrato da Tinevria e Morello diretta a far pronunciare l'annullamento ovvero a far accertare la nullità delle sopra citate tre deliberazioni assembleari della cooperativa Residence.

La censura, per come dedotta, è infondata, avendo la sentenza impugnata accertato la non riconducibilità di tale censura ad alcuna delle ipotesi di nullità del lodo arbitrale previste dall'art. 829, primo comma, cod. civ.

Tale affermazione è esatta perché con il motivo (per come sopra riassunto) il ricorrente denunciò la violazione di regole di diritto - nella specie, quelle relative ai termini per impugnare le deliberazioni assunte da assemblee di società cooperative, rispettivamente indicati dagli artt. 2377 e 2379 cod. civ. (applicabili alle società cooperative ex art. 2519 cod. civ.) - relative al merito della controversia che, ai sensi dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., può essere fatta valere solo in presenza di determinati presupposti, nella specie neppure sommariamente dedotti dal ricorrente.

8. Il ricorso è in conclusione da rigettare. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese relative al giudizio di legittimità, non avendo le parti intimato difese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 marzo 2021.

Arbitrato in Italia

